

Materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o AIA

Descrizione dell'istanza **Cos'è:**

Per materiali da scavo s'intende il suolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera come (articolo 1, comma 1 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1]):

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee)
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento
- opere infrastrutturali in generale (galleria, strada)
- rimozione e livellamento di opere in terra.

I materiali da scavo possono anche contenere: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. La composizione media dell'intera massa non deve però presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti.

L'articolo 11 e l'articolo 22 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1] introducono una procedura "semplificata" per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da opere non soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dai volumi di terre e rocce prodotti. La norma prevede che il produttore dichiari:

- che le terre e rocce da scavo sono qualificate sottoprodotti perché rientrano nelle condizioni previste dall'articolo 4 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1], definendone la quantità
- l'eventuale sito di deposito intermedio
- il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo (non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce

da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore)

La dichiarazione deve:

- essere redatta come "autocertificazione"
- essere trasmessa all'ARPA e al Comune (articolo 11 e l'articolo 22 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1]).

Terre e rocce da scavo riutilizzate interamente nello stesso cantiere nel quale sono state scavate

La dichiarazione non è richiesta, se il progetto prevede il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all'interno dello stesso cantiere di produzione. In questo caso si applica la clausola di esclusione prevista all'articolo 185 del [Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152](#) [2], purchè il materiale sia non contaminato e riutilizzato allo stato naturale.

Fase di trasporto

Il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo è accompagnato dal [documento di trasporto](#) [3] che equivale alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del [Decreto Legislativo 21/11/2005, n. 286](#) [4].

Il documento di trasporto deve essere conservato per tre anni dal proponente (o dal produttore), dall'esecutore (qualora diverso dal produttore), dal trasportatore e dal destinatario e deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

A conclusione del riutilizzo dei materiali da scavo, l'esecutore del piano di utilizzo o il produttore devono presentare apposita dichiarazione di avvenuto utilizzo (articolo 7 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1]).

La dichiarazione deve essere inviata all'autorità competente, all'ARPA competente sul sito di destinazione e ai Comuni del sito di destinazione e di produzione, entro il termine di validità indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 21 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1].

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

La dichiarazione deve essere conservata per cinque anni e rimanere disponibile in qualunque momento per l'autorità di controllo che la richiede.

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza **Note:** Dichiarazione di utilizzo

Modulo principale:

[Dichiarazione di utilizzo per materiali da scavo](#)

[5]**Ulteriori allegati (solo nei casi previsti):**

[Copia del documento d'identità](#) [6]

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU)

Modulo principale:

[Dichiarazione di avvenuto utilizzo \(DAU\)](#)

[7]**Ulteriori allegati (solo nei casi previsti):**

[7][Copia del documento d'identità](#) [6]

Informazioni sull'istanza**Dove si presenta:** Allo sportello dell'ufficio
Allo sportello telematico

Iter del procedimento:

La dichiarazione deve essere presentata **dopo che l'intervento edilizio previsto è stato autorizzato** e almeno **15 giorni prima** dell'inizio dei lavori di scavo (articolo 21 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1]).

L'eventuale modifica dei requisiti e delle condizioni indicate devono essere comunicate all'ARPA e al Comune del luogo di produzione e per conoscenza allo sportello unico del luogo di produzione (articolo 21 del [Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120](#) [1]).

I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo possono essere prorogate una sola volta per la durata massima di sei mesi. Quando si presentano circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili prima della scadenza dei termini previsti dalla dichiarazione di utilizzo, il produttore presenta all'autorità competente e all'ARPA una comunicazione con i nuovi termini previsti e le motivazioni che giustificano la proroga.

Peso: 0

[Normativa di riferimento](#) [8]

Source URL: <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/materiali-da-scavo-provenienti-da-opere-non-soggette-a-via-o-aia>

Links:

[1] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-06-13;120>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152>

[3] http://lombardia.master.globogis.eu/sites/default/files/Documento_trasposto_scavo.pdf

[4] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286>

[5] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/EDI-TER-DIC2>

[6] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/DAE-CDI>

[7] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/EDI-TER-DAU2>

[8] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Riutilizzo%20delle%20terre%20e%20rocce%20da%20scavo%2CEdilizia&istituzione_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme